



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2022, proposto da -OMISSIS-,
rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Mormino, con domicilio digitale come da
PEC da registri di giustizia;

contro

l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana –
Ufficio Genio Civile -OMISSIS— in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con
domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio.

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pignatone e
Gianfranco Pignatone, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

per l'annullamento

del decreto di sussistenza di opere strutturali abusive, eseguite in violazione della normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, emesso dal Genio Civile di -OMISSIS-in data-OMISSIS-, avente ad oggetto le opere strutturali eseguite nel fabbricato esistente in muratura ordinaria a due elevazioni f.t. oltre piano mansarda, sito in contrada -OMISSIS-, particella -OMISSIS- a seguito del suo deposito nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale RG n.-OMISSIS-pendente presso il Tribunale di-OMISSIS- (di seguito, il “Decreto di Sussistenza”;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, attuativo o consequenziale, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale intimata e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 settembre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato il 1° ottobre 2022 e depositato il successivo 31 ottobre 2022, i ricorrenti hanno premesso:

- di essere comproprietari unitamente al controinteressato di un'unità immobiliare identificata al N.C.E.U. del Comune di -OMISSIS-;
- che, onde regolarizzare ex artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 alcuni abusi edilizi realizzati dall'odierno controinteressato, il predetto ha richiesto il provvedimento impugnato con il presente giudizio.

Avverso tale provvedimento, i ricorrenti hanno interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 11, primo comma, e 36, primo comma, del d.P.R. 6 giugno 201 n. 380 come recepiti. Carezza di legittimazione attiva in capo ad un solo comproprietario e violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per negata partecipazione ad un procedimento che incide negativamente sulla sfera giuridica dei comproprietari interessati.

In sintesi, con tale motivo, parte ricorrente ha lamentato il difetto di legittimazione a richiedere il provvedimento in oggetto senza il preventivo assenso di tutti i comproprietari.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110 della l.r. siciliana n. 4/2003. – Illogicità ed eccesso di potere. Omissione e/o mancata vigilanza e verifica delle opere strutturali e relative misure tecniche nonostante le segnalazioni violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa. violazione delle norme tecniche del d.m. 17/01/2018 e degli articoli 52 e 83 del d.P.R. 6 giugno 201 n. 380 come recepiti. Assenza del requisito della doppia conformità e violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 come recepito in Sicilia con l'art. 14 della l.r. n. 16/2016. Violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

Con tale motivo parte ricorrente ha evidenziato l'assenza del requisito della doppia conformità e la falsa rappresentazione dei dati indicata in seno all'istanza presentata al Genio civile che, a fronte di tali indicazioni, ha omesso di esercitare i poteri in autotutela.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione regionale intimata che ha depositato documentazione nonché il controinteressato che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Deve altresì evidenziarsi come la notifica del presente ricorso all'architetto - OMISSIS-, tecnici incaricati della pratica in contestazione, abbia una valenza di mera *litis denuntiatio*, poiché nessuna delle domande spiegate dalla parte ricorrente è espressamente rivolta a contestare una loro posizione, da intendersi autonoma e distinta rispetto al controinteressato a cui sono riferibili e imputabili gli effetti del provvedimento impugnato.

Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Preliminarmente deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato sia stato emesso ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 25 della l. n. 64 del 1974) secondo cui, ove il reato sia estinto, la Regione può disporre la sanzione demolitoria delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica o ordinare l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

Il predetto procedimento – seppure connesso – si caratterizza per la sua autonomia rispetto al procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (recepito in Sicilia dall'art. 14 della l.r. n. 16/2016) poiché volto a garantire la sicurezza sismica del fabbricato nel caso in cui il relativo reato contravvenzionale sia estinto, non rilevando in alcun modo, in tale ambito, la valutazione sulla c.d. doppia conformità edilizia e urbanistica dell'opera riservata al Comune.

In Sicilia il predetto art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001 è stato recepito, con modifiche e integrazioni, dall'art. 16 della l.r. n. 16/2016, che – come integralmente sostituito (dopo la sentenza della Corte cost. n. 232/2017) dall'art. 14, comma 1, della l.r. 6 agosto 2021, n. 23 e applicabile *ratione temporis*, nella versione modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) l.r. 18 marzo 2022, n. 2 – prevede “1. *Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ordina, con provvedimento definitivo, visto il parere dell'ufficio del genio civile e sentito il competente ufficio del Dipartimento, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e delle*

norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

2. Qualora per l'accertato reato di violazione delle norme del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal dispositivo del giudice penale, sia stata verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il relativo procedimento amministrativo di competenza è definito dal parere reso in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, dal dirigente dell'ufficio del genio civile alla competente autorità giudiziaria.

3. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il procedimento amministrativo di competenza è definito a cura dell'ufficio del genio civile.

4. In caso di inadempienza di cui al comma 1 si applica l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni?"

L'invocato (dalla parte ricorrente) art. 110 della l.r. n. 4/2003, invero, si limita esclusivamente ad operare una semplificazione procedimentale prevedendo che “1. per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell'idoneità statica e sismica di cui all'articolo 4 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 [ove si prevede “un’ apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l’opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro

il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite”]. 2. *I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo.”*

Nel caso che ci occupa è stato applicato il regime ordinario previsto dall'art. 14, comma 1, della l.r. 6 agosto 2021, n. 23 e non già il modello semplificato di cui all'art. 110 della l.r. n. 4/2003 il cui richiamo, pertanto, non è pertinente.

Tanto chiarito sotto il profilo della ricostruzione normativa, deve rigettarsi il primo motivo di ricorso poiché per il procedimento in esame non sono predicabili gli ambiti di legittimazione attiva come delineati dall'art. 11 e dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il procedimento previsto dall'art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce, di regola, l'esito di un'attività di accertamento d'ufficio ex art. 96 del d.P.R. n. 380 del 2001, cosicché la richiesta di parte si traduce in una forma di autodenuncia. che, seppure funzionale alla definizione del procedimento ex 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, assurge a mera dichiarazione di scienza (e non già di volontà) del privato che non può disporre degli effetti, ritirandola o revocandola.

L'art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001 non individua i soggetti titolari della legittimazione attiva a richiedere il provvedimento di sussistenza, poiché il relativo procedimento non implica il necessario impulso di parte, ma costituisce espressione di un potere volto alla cura di un interesse pubblico (la tutela della pubblica incolumità) che impone alla P.A. di attivarsi d'ufficio su eventuale segnalazione del privato.

D'altronde, l'art. 100, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 e l'art. 16, comma 4, della l.r. n. 16 del 2016 prevedono che non solo la demolizione delle opere ma anche

l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi, ove necessarie, siano suscettibili di esecuzione coatta ex art. 99 del d.P.R. n. 380 del 2001.

In altre parole, il procedimento di cui all'art. 100, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 16, comma 4, della l.r. n. 16 del 2016 è sostanzialmente informato dall'interesse pubblico alla eliminazione – tramite demolizione o conformazione – dei pregiudizi alla pubblica incolumità di opere eseguite in contrasto (o in difformità) con la disciplina antisismica. Interesse pubblico che può convergere con quello del privato (che può attivarsi per la sua instaurazione) nella misura in cui quest'ultimo riesca a comprovare la sostanziale rispondenza dell'intervento edilizio realizzato alla disciplina edilizia così evitandone la demolizione anche tramite la sua conformazione.

Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, non essendo pertinente il richiamo al perimetro di legittimazione previsto dagli artt. 11 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, tra cui la sussistenza della doppia conformità, è riservata al Comune e non già al Genio civile che si è limitato ad esercitare i poteri di sua pertinenza in ordine alla mera possibilità di conservare il manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica (T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 376).

Generiche appaiono, inoltre, le doglianze afferenti al difetto d'istruttoria nella parte in cui si prospetta la carenza e l'erroneo esercizio dei poteri di vigilanza.

Manca, infatti, in ricorso, una puntuale indicazione dell'effettiva rilevanza, ai fini della valutazione in esame, delle difformità rappresentate dalla parte controinteressata poiché non ogni errata o imprecisa rappresentazione incide sulla genuinità del giudizio tecnico espresso. E invero, parte ricorrente si limita a rilevare come “i calcoli strutturali” *“non poss[ano] definirsi redatti in conformità alle prescrizioni*

dettate dalle norme tecniche del DM 127/01/2018 e art. 52 (norme tecniche) e 83 (gradi di sismicità) del DPR n. 380/2001 rispetto all'effettiva consistenza dell'Unità Immobiliare. Infatti, differenti sono le larghezze e le altezze delle opere abusive effettivamente rispetto a quelle certificate ed utilizzate nella domanda prot. 30501 nell'effettuazione dei calcoli strutturali (art. 52) ed ai fini sismici (art. 83), ben oltre ogni tolleranza costruttiva". Ciò che rileva, però, nel giudizio in esame, non sono le tolleranze costruttive, ma la rappresentazione degli elementi strutturali rilevanti.

Nell'esposto a firma dei ricorrenti del -OMISSIS- si indicano delle difformità di rappresentazione che – anche ove sussistenti – per dimensione e natura (pag. 4 e 5) non appaiono *ictu oculi* in grado di sottolineare una manifesta ed evidente erroneità dei calcoli, giacché, in tale ipotesi, la parte avrebbe dovuto allegare e provare (tramite specifica perizia) la rilevanza di tali difformità non solo ai fini edilizi (giudizio che verrà formulato dal Comune nell'ambito del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001), ma anche ai fini del giudizio in esame.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La complessità delle questioni giuridiche affrontate legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.